

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11.12.1987 è stato sottoscritto il presente Verbale di Accordo tra la Direzione Aziendale della Ciset S.p.A. ed il Coordinamento Nazionale Ciset FIM-FIOM-UILM, assistito dalle rispettive Segreterie Provinciali nelle persone dei sigg. Battistini, Cantafio e Ingrosso, relativamente:

- 1) agli esiti conclusivi del verbale di accordo del 24.4.1986 e, specificamente
  - alla revisione dell'accordo sulle posizioni di lavoro del 29.6.1977 (declaratorie);
  - alla normativa sui "quadri aziendali";
  - alla norma transitoria sull'inquadramento ex accordo 24.4.86;
  - al conteggio ferie per il personale turnista.
  
- 2) alla soluzione dei problemi connessi con le scadenze dei n.96 contratti di formazione e lavoro in essere.

Con riferimento agli argomenti sopra indicati i contraenti si danno atto di avere raggiunto le conclusioni di cui rispettivamente agli allegati A) e B) che formano parte integrante ed inscindibile dell'accordo.

L'applicazione del presente accordo, in ogni parte che lo compone, avverrà successivamente alla ratifica dello stesso ad opera delle Assemblee dei lavoratori.

## ALLEGATO A

### 1) Revisione accordo sulle posizioni di lavoro 29.6.77

#### Premesso:

- che l'evoluzione aziendale ha comportato variazioni strutturali ed organizzative tali da richiedere una modifica e un aggiornamento del precedente accordo 29.6.77 sull'inquadramento del personale, anche alla luce dello sviluppo delle attività consolidate e dell'ingresso in nuovi settori operativi;
- che l'esigenza anzidetta, già emersa in sede di stipula dell'accordo aziendale 26.9.84, è stata ulteriormente ribadita nel verbale di accordo 24.4.86, in considerazione della introduzione di due nuovi livelli retributivi (6<sup>J</sup> e 6<sup>S</sup>);
- che nel contesto globale - e come confermato anche dalla riparametrazione della voce "superminimo aziendale" concordata nella richiamata circostanza della stipula dell'accordo aziendale 24.4.1986 - ci si pone come obiettivo di fondo la realizzazione di forme di inquadramento, di retribuzione e di sviluppo della professionalità correlate alla peculiare tipologia dell'Azienda e dei campi di attività nei quali essa opera;
- che la finalità perseguita è stata nel senso di caratterizzare ulteriormente il sistema di inquadramento e retributivo utilizzando i parametri della professionalità, della produttività e della qualità del lavoro;
- che la introduzione dei livelli retributivi della 6<sup>J</sup> e della 6<sup>S</sup>, definita tra le Parti con l'accordo 24.4.1986, consente il soddisfacimento delle esigenze sopra specificate, con riserva di successive verifiche in caso di introduzione di modifiche in materia di inquadramenti e di classificazione del personale ad opera della contrattazione collettiva nazionale.

### 2) Declaratorie

A conclusione dei lavori svolti dalla Commissione allo specifico scopo istituita con il Verbale di Accordo 24.4.86, le Parti, richiamandosi

espressamente alle declaratorie dei livelli di 6<sup>J</sup> e 6<sup>S</sup> di cui alle pagine 19 e 20 del predetto verbale di accordo, convengono e stipulano quanto segue:

- in linea con la metodologia seguita in tema di inquadramenti dal vigente CCNL e sulla base altresì delle già richiamate declaratorie dei livelli 6<sup>J</sup> e 6<sup>S</sup>, si è concordata la formulazione delle esemplificazioni e descrizioni dei profili professionali esistenti o da introdurre in Azienda. Detti profili sono riportati nell'allegato n.1, che costituisce elemento integrante del presente accordo.
- a tali profili ci si potrà in seguito ricondurre per analogia, ove risulti necessario identificare nuove figure professionali non indicate nel testo allegato al presente verbale, avente validità e decorrenza dall'1.1.1988.
- le parti si danno reciprocamente atto della circostanza che, con il presente accordo, si intende sin dall'inizio superata, mediante la diversa applicazione consistente nella introduzione del livello retributivo di 6<sup>J</sup>, la nota a verbale di cui all'art.4 Disc.Gen. - Sez.III del CCNL, riferentesi all'"elemento retributivo di professionalità" di L. 30.000 lorde mensili.
- nulla intendendosi innovare in merito ai criteri generali di attribuzione dei livelli retributivi e/o di inquadramento, resta confermato che il conferimento di un superiore livello retributivo o di una superiore categoria è subordinato all'espletamento pieno ed effettivo della relativa mansione.

### 3) Normativa Quadri Aziendali

Con riferimento a quanto già concordato in materia nel verbale di accordo 24.4.86 le parti, a migliore definizione della problematica in esame, concordano di attribuire una indennità di funzione di L. 30.000 (trentamila) lorde mensili ai "quadri junior" e di L. 60.000 (sessantamila) lorde mensili ai "quadri senior".

Detta indennità verrà corrisposta per n.14 mensilità annue a favore dei dipendenti che l'azienda avrà identificato come "Quadri" nell'ambito tecnico-specialistico e/o di conduzione di personale.

Entro la data del 31.3.1988 l'Azienda provvederà ad informare i competenti organismi sindacali circa le posizioni di lavoro ed i nominativi con riferi-

mento ai quali avrà provveduto alla attribuzione della qualifica di "Quadro" con decorrenza 1.1.88. In tale occasione saranno esaminati eventuali aspetti di carattere normativo.

4) Norma transitoria sull'inquadramento ex accordo 24.4.86

In applicazione alla suddetta norma transitoria e con riferimento ai nominativi indicati dagli organismi sindacali, l'Azienda, nel confermare la mancanza dei presupposti per l'applicazione della norma stessa ai nominativi in questione, si impegna comunque ad effettuare nei termini indicati per ciascun nominativo i seguenti passaggi di livello retributivo:

Nominativo	Livello da acquisire	tempo di acquisizione
1) IAPADRE	6 <sup>^</sup>	entro 12.88
2) BAROCCI	6 <sup>^</sup>	" 12.88
3) MAPELLI	6 <sup>^</sup> junior	" 3.89
4) TONTI	6 <sup>^</sup> junior	" 3.89
5) PIACENTI	6 <sup>^</sup> junior	" 3.89
6) BRIZI	6 <sup>^</sup> junior	" 3.89
7) D'AMBROSI	6 <sup>^</sup> junior	" 12.88
8) DI LEVA	6 <sup>^</sup> junior	" 6.88
9) PAGANO	6 <sup>^</sup> junior	" 3.89
10) VERTECCHI	6 <sup>^</sup> junior	" 3.89
11) SIMONI F.	6 <sup>^</sup> senior	" 6.88
12) PEZZELLA	6 <sup>^</sup> junior	" 12.88
13) BARUFFA	6 <sup>^</sup> junior	" 12.88
14) CHERUBINI	6 <sup>^</sup>	" 6.88
15) DE CARO	6 <sup>^</sup> junior	" 6.88
16) RIBONI	6 <sup>^</sup> junior	" 12.88
17) CAMUSO	6 <sup>^</sup> junior	" 12.88
18) CLEMENTE	6 <sup>^</sup> junior	" 12.88
19) CIANFANELLI	6 <sup>^</sup> junior	" 6.88
20) PECCI	6 <sup>^</sup> junior	" 6.88
21) CUPELLI	6 <sup>^</sup> junior	" 6.88
22) TAURELLI	6 <sup>^</sup> junior	" 6.88
23) CALABRO'	6 <sup>^</sup> junior	" 12.88
24) CARNEVALI L.	6 <sup>^</sup> junior	" 6.88
25) PROIETTI C.	6 <sup>^</sup> junior	" 6.88
26) TARRAGONI	6 <sup>^</sup> junior	" 12.88

5) Modalità conteggio ferie personale turnista.

Premesso che per personale turnista, ai fini del conteggio ferie, devono intendersi i dipendenti che, nell'arco dell'anno, operano prevalentemente in turni continui avvicendati, le parti concordano che allo stesso personale venga attribuito dall'1.1.1988 un monte ore annuo di ferie pari al numero dei giorni lavorativi di ferie spettanti (n.20) moltiplicato per la durata media della prestazione lavorativa giornaliera (7,5 h.).

A livello iniziale il monte ore in questione sarà quindi pari a 20 gg. x 7,5 ore = 150 ore/anno.

Le ferie potranno essere richieste ed utilizzate unicamente per turni interi di servizio così come previsti nei piani di lavoro stabiliti per ciascun dipendente. Nei fogli mensili di presenza verranno evidenziati i giorni di calendario nei quali si sia usufruito di ferie e la durata in ore del turno interessato. Contestualmente sarà registrato su apposita scheda il saldo delle ore a credito o a debito del turnista.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma l'11.12.1987.

## ALLEGATO B

Le parti, dopo approfondita ed ampia valutazione delle problematiche derivanti dalla scadenza dei contratti di formazione e lavoro concordano quanto segue:

- 1) L'Azienda si impegna a confermare a tempo indeterminato i novantasei contratti di formazione e lavoro in corso alla data di stipula del presente verbale.

Per quanto concerne i CFL per i quali è stata già formalizzata la cessazione, si darà luogo alla riammissione in servizio ed il rapporto si intenderà come mai interrotto.

L'Azienda si riserva comunque di confermare quei contratti di formazione e lavoro scadenti successivamente alla data del 31.1.88 che, sulla base di obiettive valutazioni tecnico professionali non consentano la prosecuzione del rapporto.

Nei casi isolati che dovessero comportare la mancata conferma sarà fornita motivata informativa ai competenti organismi sindacali per un eventuale esame della situazione, entro tre mesi dalla scadenza dei contratti.

- 2) Per quanto concerne gli attuali borsisti ammessi ai corsi propedeutici selettivi di carattere tecnico pratico l'Azienda si impegna a considerare prioritaria la candidatura ad eventuali assunzioni per gli elementi risultati idonei al termine della selezione. Tale priorità avrà la durata di un anno dal termine dei corsi.

- 3) L'accordo aziendale 24.4.1986 viene prorogato per tutto l'anno 1988 ed i suoi contenuti economici e normativi non potranno subire variazioni anteriormente alla data dell'1.1.89.

Durante tale periodo potranno essere esaminati eventuali problemi di specifica pertinenza locale, intendendosi per tali quelli comunque non riconducibili a temi di contrattazione nazionale e/o integrativa aziendale, interessanti potenzialmente tutti i lavoratori dell'Azienda.

L'Azienda si manifesta disponibile ad iniziare nel corso del primo semestre 1988 le trattative per la piattaforma integrativa aziendale relativa al 1989.

- 4) La problematica relativa alla riarticolazione dell'orario di lavoro ex accordo 24.4.86 viene rinviata alla trattazione della piattaforma integrativa aziendale per il 1989.

- 5) Con le competenze del mese di gennaio 1988, ai dipendenti in forza alla data

del 30.11.1987 e con esclusione di quelli assunti con CFL - anche se nel frattempo confermati in servizio - verrà corrisposto un importo una tantum pari a lorde lire cinquecentocinquantamila.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma l'11.12.1987.